# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 588-B)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 settembre 1977

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1977 (V. Stampato n. 1730)

presentato dal Ministro del Tesoro (STAMMATI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (FORLANI)

col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 novembre 1977

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Ant. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo Statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa.

Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13.500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.

#### Art. 2.

La conversione in line degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del Consiglio dei Governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle Istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

## Art. 3.

Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

### Ant. 4.

I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 11 della degge 20 marzo 1913, n. 272.

A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231, e 16 agosto 1962, n. 1333. Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da Enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarità giuridica dei titoli anzidetti.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione delda presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a line 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno fimanziario 1976 e quanto a lire 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ant. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 7.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di

#### LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

È accordata la garanzia dello Stato, in misura non superiore al 2 per cento annuo, per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da enti pubblici e da istituti di credito con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di investimenti non effettuati nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli istituti e gli enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro del tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro. Per l'attuazione della presente legge possono essere stipulate convenzioni apposite con l'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le norme di cui alla legge n. 876 del 27 dicembre 1973.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e per quelli successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. *Identico*.

#### Art. 6.

È accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il raggiungimento delle finalità previste dall'anticolo 130 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876.

I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonchè di quelle previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.